

Reg. Delib. N. 14
Prot. N.
Seduta del 27/03/2007



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .

L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.30, nella ex chiesetta San Marco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dr. Pierantonio Zampese il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Bertazzo prof. Alcide	SI	
2	Bertacco dott. Lorenzo	SI	
3	Bucco geom. Simone	SI	
4	Scetto rag. Gianni	SI	
5	Zampese dr. Pierantonio	SI	
6	Oliviero Ltn. cav. Giuseppe	SI	
7	Pozza dott.ssa Marta	SI	
8	Maroso Nereo	SI	
9	Rubbo Alessandro	SI	
10	Casagrande Alessandro	SI	
11	D'Urso m.llo Giuseppe	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	Cortese Emanuel	SI	
13	Meneghin Giovanni	SI	
14	Marcon rag. Giovanni	SI	
15	Patassini prof. Antonio	SI	
16	Dinale arch. Duccio	SI	
17	Bassetto ins. Daniela	SI	
18	Scuro prof. Mario	SI	
19	Costa arch. Mariateresa	SI	
20	Seganfredo prof. Alessandro	SI	
21	Santini Giancarlo	SI	

TOTALE

21	0
----	---

Partecipa altresì l'assessore esterno:

Cuman Maria Angela

P	A
SI	

Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .

Relazione l'Ass. Scettro

Con deliberazioni di C.C. nn. 62 del 30.06.1994 — esecutiva — in applicazione a quanto disposto dal capo I del D.L.vo n. 507 del 15.11.1993 e succ. modd. ed intt. è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
Con proprie deliberazioni n. 12 del 26.02.2002 e n. 20 del 11.03.2005, esecutive, è stato parzialmente modificato il Regolamento Comunale suindicato.

L'art. 1 comma 172 lett. a) e b) della legge n. 296/2006 "Legge Finanziaria 2007" ha abrogato le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi della finanziaria dedicata al "nuovo mini testo unico dei tributi locali. Inoltre, l'art. 1 comma 176 ha abrogato l'art. 6 comma 2bis e l'art. 20 comma 1bis del D.Lgs. n. 507/1993 ossia le due norme che prevedevano l'esenzione per determinati soggetti dell'applicazione sulle pubbliche affissioni.

Alla luce di quanto suesposto, si rende, pertanto, necessario procedere con la revisione parziale del regolamento adeguandolo alle nuove disposizioni di legge

Al riguardo il Ragioniere Capo ha predisposto una bozza di Regolamento che è stata sottoposta all'apposita commissione nella seduta del 13.03.2007;

La Giunta Comunale sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze;

Viste le proprie deliberazioni nn. 62 del 30.06.1994, 12 del 26.02.2002 e n. 20 del 11.03.2005;

Ritenuto di procedere alle modifiche dei seguenti articoli del regolamento: "art. 9, 11, 12, 14 e 26 come indicato nella bozza di regolamento allegato alla presente (allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e succ. modd. ed intt.;

Visto il capo I[^] del D.L.vo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 296/2006 "Legge Finanziaria 2007" ed in particolare l'art. 1 commi 172 lett. a) e b) ed il comma n. 176;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2[^] Economico Finanziaria e dal medesimo per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3[^] del vigente statuto comunale.

Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti consiliari, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati, dando atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti:

Partecipa il Ragioniere Capo dott. Miotti;

Seganfredo: questo regolamento, rispetto al precedente, non esenta più determinati soggetti e chiedo spiegazioni in merito.

Miotti: *precisa che la Finanziaria 296 abroga l'art. 20 bis che esonerava dal pagamento certe associazioni non aventi scopo di lucro. L'art. 9 del nostro regolamento abroga l'art. 20 bis.*

Patassini: *si rende necessario procedere alla luce della Finanziaria. Quindi è un atto dovuto. Colgo l'occasione per invitare a riorganizzare gli spazi per la pubblicità ed affissioni e creare dei nuovi spazi. Da più parti mi evidenziano che c'è disordine nelle affissioni ed è bene trovare una soluzione. Lo stesso vale per le bacheche.*

Bertacco: *condivide quanto detto dal cons. Patassini. C'è la necessità di fare questo. Bisognerà riprendere il progetto di qualche anno fa che avevamo fatto insieme alla Associazione Commercianti per la riorganizzazione e dare omogeneità alla forma di pubblicazione, non solo del centro, ma anche alle frazioni. Basterà quindi riprendere quello che abbiamo e con la variazione di bilancio dare avvio ad una progettualità esistente.*

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 21
Favorevoli	n. 21
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

DELIBERA

- 1) di modificare, per le ragioni esposte in premessa, gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni così come risulta a seguito delle modifiche apportate agli articoli sopracitati (all. sub. A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze;

---- ===== o0o =====

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 21
Favorevoli	n. 21
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00.

Allegato sub. A) alla deliberazione di C.C. n. 14 del 27/03/2007



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet: www.comune.marostica.vi.it

e-mail: tributi.comune@infomarostica.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CULTURA E BIBLIOTECA



del Touring Club Italiano

REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

SOMMARIO

CAPO I° - NORME GENERALI

1. Oggetto del Regolamento
2. Gestione del Servizio
3. Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
4. Presupposto dell'imposta
5. Soggetto passivo dell'imposta

CAPO II° - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

6. Obbligo della dichiarazione
7. Casi di omessa dichiarazione

CAPO III° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

8. Piano generale degli impianti
9. Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
10. Procedura per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

CAPO IV° - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

11. Modalità di applicazione dell'imposta
12. Pagamento dell'imposta
13. Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà Comunale
14. Rettifica ed accertamento d'Ufficio
15. Funzionario Responsabile
16. Tariffe
17. Riduzioni dell'imposta
18. Esenzioni dall'imposta
19. Contenzioso

CAPO V° - LIMITAZIONI E DIVIETI

20. Divieti Generici

CAPO VI° - SANZIONI

21. Sanzioni tributarie e interessi
22. Sanzioni amministrative
23. Controlli
24. Rinvio alle disposizioni
25. Abrogazioni
26. Entrata in vigore

CAPO I° – NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui a norma degli artt. 1 – 3- del D.L.vo 15.11.1993 n° 507 (da ora in poi denominato Legge, D.L.vo o Decreto).
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507:
 - a) In forma diretta;
 - b) In concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto e il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli art. successivi.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto, questo Comune, con popolazione residente di n° 12.646 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicitari dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II°– MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

ART. 6 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (Art. 8 D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative esclusivamente sul modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

1. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal concessionario e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione delle pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Concessionario o al ¹Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificino modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile² dell'anno di riferimento, sempre che non venga prestata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1,2 e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati o simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo apparecchi amplificatori o simili;del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III°- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

¹ Parte aggiunta con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005

² Termine modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente "... 31 gennaio ..."

1. In esecuzione al disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia;
2. La Giunta stessa, almeno ogni 4 anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- utilizzo, per quanto possibile, degli impianti esistenti;
- rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e delle bellezze naturali;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale e rispetto della normativa contenuta nell'art. 23 del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione;
- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento dalla richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di quell'area o delimitazione di sezione elettorale.

ART. 9

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI³⁴

(Art. 3, comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. vengono determinate, con il Piano generale degli impianti, le tipologie e quantità degli impianti pubblicitari; la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è così ripartita:

- a) 10% destinata ad affissioni diretta per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, comunque prive di rilevanza economica e di eventuali sponsor;
- b) 80% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- c) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

³ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005. Il testo precedente era il seguente: "Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.lgs. vengono determinate le tipologie e quantità degli impianti pubblicitari di cui all'allegato A) del presente Regolamento; la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è così ripartita:

- a) 10% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale, comunque prive di rilevanza economica;
- b) 80% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- c) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette."

⁴ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. Il testo precedente era il seguente: "Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. vengono determinate, con il Piano generale degli impianti, le tipologie e quantità degli impianti pubblicitari; la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è così ripartita:

- d) 10% destinata ad affissioni diretta per i soggetti di cui all'art. 20 e 20bis del D.Lgs. n. 507/1993, comunque prive di rilevanza economica e di eventuali sponsor;
- e) 80% destinata ad affissioni di natura commerciale;
- f) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

Per quanto riguarda le affissioni di cui al comma 1 lett. a) si precisa che la richiesta di affissione deve essere inoltrata al Comune, in carta semplice, dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20, con allegato bozzetto del manifesto ed indicando dimensioni, quantità, periodo e finalità dell'affissione. I manifesti, con allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, devono essere esibiti al Concessionario per l'apposita timbratura e, posizionati negli spazi indicati dal Concessionario, a spese degli interessati. I controlli sulla corretta gestione degli impianti vengono effettuati dal Concessionario. Il Comune non mette a disposizione personale per l'affissione."

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina delle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle case di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda all'Ufficio tributi del Comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) La descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare l'impianto di suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquistata apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
 4. l'ufficio Tributi riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizione della Legge 07.08.1990 n° 241.

CAPO IV°- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. *Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.*⁵
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dalla sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507.
7. Non sono soggette ad imposta le forme pubblicitarie inferiori a 300 cm quadrati.

ART. 12 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il termine per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è fissato al 30 aprile di ogni anno.⁶

⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. Il testo precedente era il seguente: "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

⁶ Ultimi due capoversi aggiunti con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.02.2002.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore euro 1.549,37⁷.

3. *La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n° 43, e successive modificazioni; il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3^o anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*⁸

4. *Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, in contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza il Comune o il Concessionario⁹ è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.*¹⁰

ART. 13

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone¹¹ per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

ART. 14

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO¹²

(Art. 10, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. *Il Comune e/o il Concessionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono esser contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.*

⁷ ultimo importo modificato per conversione in euro; il testo vigente in precedenza era il seguente "... lire 3.000.000..."

⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. Il testo precedente era il seguente: "La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n° 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile."

⁹ capoverso aggiunto con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005

¹⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. Il testo precedente era il seguente: "Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, in contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza il Comune o il Concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni."

¹¹ testo modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente: "... della tassa ...".

¹² Art. modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. Il testo precedente era il seguente: " Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, provvede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario."

3. *Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.*

ART. 15
FUNZIONARIO RESPONSABILE¹³

Il Funzionario Responsabile di cui al presente regolamento è il Capo Area Economico-Finanziaria cui sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esecuzione di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti i provvedimenti relativi.

ART. 16
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 6 comma 2bis¹⁴, 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

ART. 17
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 16, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 18
ESENZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 17, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 e dall'art. 6 comma 2bis¹⁵ del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 19
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie provinciali e Regionali di cui al D.Lgs 31.12.1992 n° 545 e al D.Lgs 31.12.92 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. "abrogato"¹⁶

¹³ Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005; il testo precedente era il seguente: "...

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. ..."

¹⁴ Aggiunto con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005.

¹⁵ Periodo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005.

¹⁶ comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente: "Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate di Venezia, Sezione staccata di Vicenza."

CAPO V°- LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 20 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. *Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trova applicazione quanto disposto dal Codice della Strada D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modd. ed intt. , ed il suo Regolamento di Attuazione.*¹⁷
3. “comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005”¹⁸
4. E’ vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli; la pubblicità con volantini è autorizzata unicamente se fatta “porta a porta” o a mano.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

CAPO VI°- SANZIONI

ART. 21 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI¹⁹ (Art. 23, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

1. Per quanto riguarda le sanzioni tributaria in caso di omesso e/o parziale versamento dell’imposta o dei diritti, e per omessa e/o infedele dichiarazione si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 23 del D.Lg. n. 507/1993 e succ. modificazioni ed integrazioni
2. Per quanto riguarda l’applicazione degli interessi sulle somme e/o maggior somme dovute si rimanda all’art. 2 del Regolamento comunale per l’applicazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13.02.2001 e succ. modd. ed intt..

¹⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente: “ Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) L’art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- b) Gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.”

¹⁸ Il testo precedente era il seguente: “Ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada la pubblicità sonora è vietata: essa è consentita solo per la diffusione di messaggi di pubblico interesse e disposta dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. La pubblicità fonica è inoltre consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale con esclusione della fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00.”

¹⁹ Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente: “

1. Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6, si applica, oltre al pagamento dell’imposta dovuta, una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta evasa.
2. Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell’imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta oil pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.”

Sulle somme dovute per l’imposta della pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 % per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

ART. 22
SANZIONI AMMINISTRATIVE²⁰
(Art. 24, del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507)

Per quanto riguarda l'applicazione di sanzione amministrative per violazioni del presente regolamento e/o di altre disposizioni regolamentari nonché per mezzi installati in difformità alle disposizione di legge si rimanda a quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/19936 e succ. modd. ed int. Nonché a quanto disposto dal Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione.

ART. 23
CONTROLLI

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità l'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.
2. A tale proposito il funzionario responsabile dell'ufficio tributi, dovrà verificare la gestione affidata a terzi, in ordine all'andamento del servizio e in particolar modo:
 - la tempestività dei versamenti al Comune;
 - la regolare applicazione delle tariffe;
 - il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.
3. "abrogato"²¹
4. Ai fini inoltre della gestione e dell'organizzazione dell'imposta sulla pubblicità, il predetto funzionario si avvale della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale e collabora inoltre alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 24
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 25
ABROGAZIONI

²⁰ Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005. Il testo precedente era il seguente: " Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I^ e II^ del capo I° della Legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

1. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura dalla pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
3. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.3.

²¹ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005. Il testo precedente era il seguente: "... Spettano inoltre al funzionario responsabile dell'ufficio tributi le funzioni previste dal presente regolamento ove non attribuiti espressamente ad altro organo Comunale. ..."

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE²²²³

Il presente regolamento, e le eventuali modifiche, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di modifica salvo le approvazioni e modifiche effettuate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, entrano in vigore al primo gennaio dell'anno di approvazione.

²² Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 11.03.2005 il testo precedente era il seguente: “ Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990, n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Le disposizioni del Capo I° del D.Lgs 15.11.1993, n° 507 si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 1994.”

²³ Art. modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2007. il testo precedente era il seguente: “Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle modifiche.”

Oggetto : PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 19/03/2007

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giorgio Miotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 20/03/2007

Il Ragioniere Capo
Dott. Giorgio Miotti

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 20/03/2007

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dr. Pierantonio Zampese

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **03/05/2007** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 03/05/2007 e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |